

2.25

URAS

Ritirato e trasformato nell'odg G2.25

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

«8-ter. Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali e della salvaguardia del tessuto economico e produttivo, in particolare nei territori più vulnerabili alle conseguenze della crisi economica, nei casi in cui non siano più disponibili, per qualsiasi motivo, le risorse destinate ed impegnate per il pagamento di opere pubbliche regolarmente aggiudicate con gara ad evidenza pubblica e con gli stati di avanzamento positivamente valutati dai provveditorati alle opere pubbliche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei fondi disponibili, provvede immediatamente al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori approvati».

G2.25 (già em. 2.25)

URAS

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1174,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.25.

(*) Accolto dal Governo.

omissis